

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO CONSORTILE E DI ALCUNI LOCALI AD USO DEL CONSORZIO, FORNITURA MATERIALE IGIENICO, ATTIVITÀ DI BACK-OFFICE E PICCOLE MANUTENZIONI, REPERIBILITA' TELEFONICA. PERIODO 1/11/2017 – 31/10/2020 – COD. CIG 722479489C

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Bruna Marino)**

il presente Capitolato consta di n. 12 pagine

ART. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente capitolato disciplina le modalità per lo svolgimento dei servizi di pulizia e fornitura materiali igienici delle parti in uso al C.I.S.S. dell'edificio consortile e di vari immobili di proprietà comunale nel territorio di competenza del Consorzio e dati in uso allo stesso, il servizio di back-office e piccole manutenzioni oltre che servizio di reperibilità telefonica festiva e notturna da affidare mediante procedura negoziata, da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 97 del D.L. gs 50/2016 ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse.

La procedura è riservata alle cooperative sociali di tipo B finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 5 della L. 381/1991.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 37 del CCNL delle cooperative sociali l'affidatario è obbligato ad assumere gli operatori occupati presso il precedente aggiudicatario. La garanzia di continuità si applica anche alle condizioni favorevoli precedentemente acquisite dagli operatori impiegati (es. mantenimento degli scatti d'anzianità maturati).

1.1. SERVIZIO DI PULIZIA

Servizio di pulizia giornaliera, periodica e straordinaria di:

1. Sede uffici del CISS di Chivasso, comprese scale, e cortile;
2. Sede del Distretto di Crescentino;
3. Sede del Distretto di Cavagnolo;
4. Sede di ricevimento a Foglizzo

da effettuarsi in osservanza delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, delle norme di igiene e sanità vigenti in materia.

Nello svolgimento del servizio dovrà essere altresì curato il raggiungimento dei seguenti fini:

- salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente, attraverso efficaci metodiche di sanificazione;
- mantenere integro l'aspetto estetico e funzionale / ambientale dei locali;
- salvaguardare le superfici sottoposte alla pulizia.

- I servizi di cui al punto 1 (scale e uffici) sono da svolgersi indicativamente tra le h 17.00 e le h 19.00, da lunedì a venerdì, mentre la pulizia delle aree esterne può essere in qualunque orario. Le pulizie straordinarie dovranno essere di sabato;
- I servizi di cui al punto 2 sono da svolgersi indicativamente tra le h 17.00 e le h 19.00, il lunedì, il mercoledì e il venerdì (o il sabato mattina);
- I servizi di cui al punto 3 sono da svolgersi indicativamente tra le h 17.00 e le h 19.00, una/due volte alla settimana;
- I servizi di cui al punto 4 (sono da svolgersi indicativamente tra le h 16.00 e le h 19.00, una volta al mese.

1.1.1. PRESTAZIONI CON FREQUENZA E MODALITA' DI INTERVENTO FORNITURA DI

Inizio appalto con pulizia di fondo di tutti i locali e calpestii interessati al servizio

Prestazioni con frequenza giornaliera:

- 1) arieggiatura dei locali;
- 2) scopatura di tutti i locali, scale, corridoi.
- 3) trattamento di tutti i pavimenti, scale, corridoi e con uso di detergenti sanificanti;
- 4) spolveratura a umido di piani di lavoro, tavoli scrivanie;
- 5) eliminazione di polvere, segni ed impronte da porte a vetro e non, armadi, arredi in genere, corrimani e vetrate, macchine d'ufficio, apparecchi telefonici, computer e stampanti e in genere ogni altro materiale di arredamento;
- 6) svuotamento cestini, posacenere, ripristino dei sacchetti di plastica con raccolta differenziata del materiale;
- 7) eliminazione ragnatele da pareti e soffitti al bisogno

- 8) lavaggio con detergenti-disinfettanti dei pavimenti dei bagni, tazze WC, rubinetterie, porta sapone, porta carta igienica e porta salviette;
- 9) eventuale sgorgatura di scarichi e lavandini, Wc, ecc. con prodotti biodegradabili;
- 10) raccolta rifiuti differenziati ed esposizione contenitori secondo le disposizioni e tempi previsti dall'azienda di gestione;
- 11) fornitura al consumo di: salviettine asciugamani di carta, carta igienica rotolo o rotoloni, di sapone liquido.

Prestazioni con frequenza trimestrale:

- 1) lavaggio dei pavimenti e delle scale;
- 2) pulizia dei davanzali (da aprile a settembre la pulizia dei davanzali sarà settimanale), delle finestre, porte interne ed esterne, dei corrimani, pulizia degli apparecchi di condizionamento.
- 3) lavaggio sedie e eventuale pulizia poltrone.

Prestazioni con frequenza semestrale:

- 1) pulizia lampadari, apparecchiature elettriche varie di illuminazione, interruttori e prese;
- 2) pulizia accurata portoni d'ingresso e cortile;
- 3) pulizia sulle due facciate di tutti i vetri delle finestre, delle porte, dei divisori e degli ingressi.

Prestazioni con frequenza annuale:

- 1) lavaggio a fondo di tutti i tipi di pavimentazione, comprese scale e con eliminazione dei precedenti strati di cera;
- 2) riceratura;
- 3) pulizia cassonetti e simili, nonché di ogni impianto di illuminazione o plafoniera e parte superiore armadi.

Prestazioni occasionali:

- 1) spargimento del sale antigelo;
- 2) rimozione neve nei tratti di passaggio.

1.1.1. FORNITURA DI MATERIALI PER I BAGNI, L'IGIENE E IL GELO

In tutte le sedi sopra indicate, sarà cura della Cooperativa aggiudicataria la fornitura di:

- sapone liquido per le mani e relativo dispenser a muro,
- tovagliette asciugamani e relativo dispenser a muro,
- carta igienica e relativo dispenser a muro,
- sacchi piccoli per i cestini,
- sacchi grandi di diversi colori per la raccolta differenziata,
- sale antigelo.

1.2. ATTIVITA' DI BACK-OFFICE

Tale servizio consiste nel supporto per la gestione delle attività degli uffici del Consorzio per un numero di ore pari a 36 settimanali, dal lunedì al venerdì, presso la sede di Chivasso, dalle ore 8 in poi, salvo diverse esigenze del Consorzio.

L'amministrazione potrà comunque richiedere prestazioni anche oltre quelle di cui all'ordine di servizio mensile di cui sopra, anche con minimo anticipo.

1.3. PICCOLE MANUTENZIONI E FACCHINAGGIO

Tale servizio consiste nelle attività di semplici manutenzioni, quali a semplice titolo esemplificativo: sostituzione di lampadine e neon, riparazione piccoli danni ai muri, alle porte, alle zanzariere, di presa e consegna di materiali/mobili/merci/prodotti/pacchi e similari.

1.4. REPERIBILITA' PREFESTIVA, FESTIVA E NOTTURNA

Tale servizio consiste nella reperibilità telefonica per la ditta che si occupa di televigilanza nei giorni prefestivi, festivi e tutte le notti.

ART. 2. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata per il periodo 01.11.2017-31.10.2020 (trentasei mesi).

ART. 3. - IMPORTO DELL'APPALTO

- Importo complessivo dell'appalto €. 162.028,80 di cui di cui euro 3.240,00 relativi ad oneri per la sicurezza per oneri di sicurezza (I.V.A. 22% esclusa) per un importo suddiviso nel seguente modo:

- A) SERVIZIO DI PULIZIA E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO: n. ore annue 1.638 (136,50 ore mensili)
- B) SERVIZIO DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO: n. ore annue 1680 (36 settimanali per 46,5 settimane)
- C) SERVIZI DI PICCOLE MANUTENZIONI E FACCHINAGGIO: n. ore annue 144 (12 ore mensili)
- D) SERVIZIO DI REPERIBILITA' TELEFONICA: prefestiva e festiva diurna, notturna tutto l'anno (compreso nell'appalto in generale)

ART. 4. - ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO

Su specifica richiesta scritta della Stazione Appaltante la Cooperativa deve assicurare il servizio anche in presenza di modifiche delle superfici e delle frequenze degli interventi previsti dal contratto. L'importo complessivo contrattuale del servizio può esser ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 (20%) ferme restando le condizioni di aggiudicazione senza che la Cooperativa possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 5. - INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE

Premesso che ai sensi dell'art. 37 del CCNL delle cooperative sociali l'affidatario è obbligato ad assumere gli operatori occupati presso il precedente aggiudicatario. La Cooperativa dovrà garantire l'inserimento delle persone attualmente in servizio (di cui attualmente 2 sono persone svantaggiate). La Cooperativa dovrà assicurare la disponibilità per l'inserimento in borsa lavoro per almeno 3 persone (nei tre anni) indicate dal Consorzio e di concerto con la Cooperativa stessa, appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della L. 381/91.

ART. 6. - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione procederà con successivo atto alla stipula di apposita convenzione, integrata dallo specifico capitolato speciale. La convenzione sarà stipulata in forma pubblica amministrativa. Le spese conseguenti la stipula della convenzione (registrazione, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 7. - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato al di fuori degli orari di normale funzionamento degli uffici secondo le indicazioni contenute all'art. 1.1.

ART. 8. - PERIODICITA' DEI SERVIZI E ORARI DI LAVORO

La periodicità e gli orari concordati con l'Amministrazione vanno rigorosamente osservati. E' comunque facoltà del C.I.S.S. rimandare o anticipare eventuali operazioni previste, nei casi di particolari esigenze, mediante comunicazione, da far pervenire all'incaricato della Cooperativa. La Cooperativa deve inoltre rendersi disponibile ad effettuare anche gli interventi aggiuntivi di pulizia straordinaria nelle zone oggetto dell'affidamento del servizio a seguito di opere murarie, impiantistiche, tracimazioni, tinteggiature o altro.

ART. 9. - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si impegna:

- a) all'osservanza della Legge 25 gennaio 1994 n. 82 e s.m.i. "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione".
 - b) all'osservanza degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato, anche se soci di cooperative, e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi;
 - c) ad usare tutte le misure atte a non danneggiare i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali;
 - d) ad adottare durante l'espletamento del servizio tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell'amministrazione, rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e, in difetto, il risarcimento;
 - e) a contrarre, se non già in possesso, idonea assicurazione contro tutti gli eventuali danni alle persone e alle cose anche di sua proprietà;
 - f) ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d'opera, ai materiali e agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;
 - g) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo tutti gli oneri relativi alle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l'Cooperativa ed i propri dipendenti;
 - h) a certificare a semplice richiesta dell'Amministrazione l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. relativo all'Cooperativa aggiudicataria e agli accordi integrativi territoriali ai lavoratori, compresi di soci lavoratori qualora si tratti di Cooperativa;
 - i) a portare a conoscenza del proprio personale che l'Amministrazione è assolutamente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e la Cooperativa stessa e che non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni, o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione;
 - j) a fornire il materiale idoneo ed adeguato per i servizi da svolgere.
 - k) ad utilizzare macchine ed attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antiinfortunistiche vigenti dotate, in caso di aspirazione di polveri, di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge;
 - l) ad istituire appositi registri nei quali dovranno essere puntualmente annotate le prestazioni svolte; In caso di mancato adempimento, accertato dall'Amministrazione o ad essa segnalato dagli Enti competenti degli obblighi relativi al pagamento dei contributi o delle retribuzioni del personale impiegati l'Amministrazione darà applicazione all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
- Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti suddetti la Cooperativa non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione né avrà titolo di pretendere il risarcimento danni.

ART. 10. - MACCHINE, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

a) MACCHINE E ATTREZZATURE

Il servizio prestato va mantenuto ad alto livello aggiornandosi continuamente col progresso tecnico, meccanico e chimico. La ditta dovrà predisporre l'uso e l'impiego di macchine ed attrezzi nel modo più razionale, tenendo presente la possibilità ed i limiti che vi sono nella meccanizzazione dei lavori di pulizia assegnati. Su tutti gli attrezzi e le macchine di proprietà della Cooperativa, usati nell'ambito dei plessi interessati, dovranno essere applicate targhette indicanti il nominativo e il contrassegno della Cooperativa stessa. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la

loro scelta e le caratteristiche tecniche, debbono essere perfettamente compatibili con le attività d'ufficio, non debbono cioè essere eccessivamente rumorose, né tecnicamente inefficienti, né sproporzionate al lavoro che debbono svolgere; compatibili, altresì ai fini del collegamento alla rete elettrica, con la tensione e la potenza a disposizione nell'ambiente dove si deve lavorare. Tutte le macchine e le attrezzature (scale, ponteggi, utensili) per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antiinfortunistiche vigenti e devono essere mantenute in condizioni di manutenzione ottimali. Prima dell'inizio del servizio la Cooperativa è obbligata a fornire la scheda tecnica dettagliata dei macchinari e la scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati per l'esecuzione dei servizi.

Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24/7/1996 n. 459 e dalla direttiva macchine 89/392 CEE e con marchi C.E. La Cooperativa è responsabile della custodia della attrezzature utilizzate. L'amministrazione non sarà responsabile in caso di danni o furti. E' fatto assoluto divieto al personale della Cooperativa di usare attrezzature del Consorzio; si segnala che al personale della Cooperativa è esplicitamente vietato cedere a qualsiasi titolo macchine, impianti, mezzi d'opera, attrezzi e strumenti ai dipendenti del C.I.S.S.. L'Amministrazione non si rende in ogni caso responsabile per eventuali furti o danneggiamenti di materiali mezzi e macchinari.

Normativa di riferimento: D.P.R. n. 547 del 27/4/1955 "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"; D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

In sede di offerta tecnica dovrà essere indicato il numero delle macchine utilizzate nell'esecuzione del servizio di pulizia, in aggiunta alle normali attrezzature di basso profilo tecnico (mop, spazzoloni, scope, carrelli, ecc) accompagnate da una sintetica relazione concernente la metodologia di impiego ed i benefici derivanti dall'impiego delle stesse.

b) MATERIALE DI CONSUMO

La Cooperativa dovrà provvedere alla fornitura e ripristino del materiale di consumo utilizzato nei servizi igienici: tutto il materiale di consumo (inclusi carta igienica, tovagliolini asciugamani, sacchi di colore diversificato per la raccolta differenziata) è a carico della Cooperativa, che garantisce materiali di consumo inerti, asettici, leggermente profumati (per eliminare la eventuale presenza di cattivi odori ambientali), e che non intacchino minimamente la colorazione originaria dei materiali edili ambientali, comunque da sottoporre preventivamente a benestare da parte dell'Amministrazione appaltante. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "scheda di sicurezza" prevista in ambito comunitario. La Cooperativa deve sottoporre all'ufficio preposto (Responsabile della Sicurezza dell'Ente), prima dell'inizio dei lavori, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.

In particolare dovranno essere forniti:

- Sapone liquido e relativi dispenser
- Salviette di carta asciugamani e relativi dispenser
- Carta igienica e relativi dispenser
- Sacchetti per cestini in dotazione presso gli uffici.
- Sacchi grandi per i bidoni

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi, in particolare acido cloridrico (HCL) ed ammoniaca (NH4). Altri prodotti non inclusi nella lista depositata all'atto della stipula della convenzione devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione. I detergenti ed i disinfettanti devono essere usati ad esatta concentrazione e devono essere preparati di fresco, dopo l'uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato. La Cooperativa si impegna a non sostituire la tipologia dei prodotti. Il CISS si riserva la facoltà di proibire l'uso di prodotti (detersivi, disinfettanti, ecc) e di macchinari che, a suo insindacabile giudizio, venissero ritenuti dannosi alle persone, agli immobili e agli arredi.

Normativa essenziale di riferimento: DM 28/1/92 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee"; Legge n. 1365 del 26/4/1983 "Biodegradabilità dei detergenti sintetici"; Legge n. 319 del 10/5/1976 "Norma per la tutela delle acque dall'inquinamento". Tutti i prodotti offerti dovranno inoltre rispettare i requisiti minimi ambientali stabiliti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012 ed in particolare in sede di offerta tecnica dovrà essere presentato per ciascun prodotto offerto:

- l'allegato A1 per i detergenti multiuso, detergenti per servizi sanitari e detergenti per finestre;
- l'allegato A2 per i disinfettanti, detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l'igiene per usi specifici;

nonché una sintetica relazione concernente la metodologia di impiego ed i benefici derivanti dall'impiego degli stessi.

ART. 11. - ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA

L'Amministrazione Appaltante mette a disposizione l'acqua e la corrente elettrica necessaria al normale svolgimento del lavoro di pulizia.

La Cooperativa si impegna a limitare i consumi secondo l'effettiva necessità.

ART. 12. - MODALITA' DI ESERCIZIO – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

Al momento dell'inizio del rapporto contrattuale la Cooperativa dovrà fornire alla Stazione Appaltante un elenco del nominativo del personale impiegato nell'appalto con le relative qualifiche e livello economico. La Cooperativa è tenuta a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi del personale impiegato presso i vari stabili oggetto del capitolato. Eventuali rotazioni o sostituzioni devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante. In fase di redazione dell'offerta tecnica la Cooperativa dovrà dichiarare il proprio sistema organizzativo approntato per far fronte alle sostituzioni per assenze.

PERSONALE ADDETTO Gli addetti al servizio di pulizia dovranno possedere una adeguata capacità operativa "Professionale" ed essere qualificati per gli interventi che andranno ad eseguire, dotati di tutte le conoscenze teorico/pratiche indispensabili, pertanto la Cooperativa è tenuta ad aggiornare e formare il proprio personale in merito alle tecniche, ai macchinari ed alle procedure da utilizzare per operare secondo le modalità operative che garantiscono le finalità, l'igienicità dell'intervento previsto.

In particolare dovrà porsi ogni attenzione al rispetto di:

- Dosaggio dei prodotti detergenti e disinfettanti;
- Presupposti applicativi per l'efficacia dell'azione battericida dei disinfettanti;
- Rinnovo delle soluzioni "inquinata" o "esaurite";
- Utilizzo di macchinari;
- Rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

D.P.I. DIVISA E DOTAZIONE VESTIARIO

Ogni operatore del servizio di pulizia e manutenzione dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa in materia, dall'esperienza e dalla buona tecnica per le attività oggetto della presente convenzione. Ogni operatore dovrà essere altresì dotato di divisa provvista di contrassegno aziendale, con l'obbligo di indossarla, pulita ed in ordine, durante il servizio e dovrà esporre un'apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) nonché il nominativo della Cooperativa.

La Cooperativa impiegherà personale di sicura moralità.

Tutto il personale dipenderà ad ogni effetto direttamente dalla Cooperativa e dovrà essere fisicamente idoneo e tecnicamente preparato ed addestrato nella modalità, tipologia e frequenza delle pulizie da effettuare.

La Cooperativa si impegna a sostituire, entro 10 giorni dalla motivata richiesta dell'Amministrazione o di sua propria iniziativa, i lavoratori che diano motivo di lagnanze sul piano della fiducia, del rendimento e della mancata ottemperanza alle norme contenute nel presente capitolato.

Tutti i lavoratori dovranno mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

ART. 13. - TUTELA DEL PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE

La Cooperativa dovrà esibire, ad ogni richiesta da parte del funzionario sovrintendente del servizio, il libro matricola in regola con le vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro nel settore, i modelli DM INPS attestanti gli avvenuti adempimenti contributivi.

Ai sensi dell'art. 37 del CCNL delle cooperative sociali l'affidatario è obbligato ad assumere gli operatori occupati presso il precedente aggiudicatario. La garanzia di continuità si applica anche alle condizioni favorevoli precedentemente acquisite dagli operatori impiegati (es. mantenimento degli scatti d'anzianità maturati). Il CISS si riserva la facoltà di segnalare, alla ditta vincitrice, soggetti idonei, purché in possesso dei titoli e/o requisiti occorrenti alle mansioni.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal competente CCNL nonché degli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Si obbliga altresì a continuare ad applicare il CCNL anche dopo la scadenza e fino alla

sua sostituzione.

L'appaltatore si obbliga a presentare su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento a richiesta della Stazione appaltante tutta la documentazione ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo che potranno essere accertati dagli enti competenti determinano la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della tutela, sicurezza incolumità e salute dei propri lavoratori.

La Cooperativa dovrà garantire una presenza costante in termini di entità numerica lavorativa, utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio in gestione, provvedendo alle eventuali assenze con immediata sostituzione.

Nell'espletamento del servizio di pulizia il personale della Cooperativa è tenuto a verificare con cura la chiusura di finestre e porte di accesso dei locali oggetto del servizio una volta ultimato lo stesso.

ART. 14 INCARICATO DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa deve impegnarsi a comunicare il nominativo di un suo incaricato che dovrà essere il referente per il presente appalto. La Cooperativa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nome del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato hanno lo stesso valore di quelle che fossero fatte direttamente all'appaltatore. Funzione dell'incaricato è quella di controllare e di far osservare regolarmente, a tutto il personale impiegato, le funzioni, i compiti e gli orari di presenza stabiliti. Manterrà inoltre un contatto continuo con gli incaricati segnalati dall'Amministrazione e addetti al controllo del servizio di pulizia nei diversi settori.

ART. 15. - COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI DELLA COOPERATIVA

Gli addetti della Cooperativa sono tenuti al segreto assoluto su tutto quanto appreso durante l'espletamento del servizio per quanto concerne l'attività di questa Amministrazione.

L'Amministrazione promuoverà l'allontanamento di quei dipendenti della Cooperativa che contravvengono alle disposizioni di cui sopra.

Gli addetti non devono mettere disordine tra le carte, disegni ed altri documenti eventualmente lasciati sulle scrivanie, sui tavoli, né devono aprire cassetti ed armadi.

Ogni addetto consegnerà all'incaricato della Cooperativa ogni cosa perduta che avrà ritrovato e allo stesso segnalerà i danneggiamenti eventualmente provocati o riscontrati nell'espletamento del proprio servizio.

Al termine del servizio il personale della Cooperativa deve lasciare immediatamente il luogo di lavoro.

La violazione dell'obbligo di segretezza previsto nel presente articolo, preventivamente accertata dall'ente appaltante e contestata per iscritto alla Cooperativa, dà facoltà al C.I.S.S. di risolvere il presente contratto venendo a mancare la fiducia nei confronti dell'appaltatrice.

ART. 16. - SICUREZZA

Nel corso dell'esecuzione del servizio di pulizie in generale, ed in particolar modo nell'espletamento dei lavori a rischio, quali la pulizia esterna delle vetrature e dei pianerottoli esterni, la Cooperativa dovrà utilizzare attrezzature munite delle necessarie omologazioni di sicurezza e dovrà assicurare il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche previste dalle vigenti normative in materia. La Cooperativa dovrà rispettare le norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori dotando il personale di strumenti e mezzi di protezione idonei, quando necessario, in relazione al servizio da svolgere.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza e antinfortunistiche, se rilevate dall'Amministrazione, potrà essere causa di risoluzione del contratto in danno della Cooperativa.

La Cooperativa dovrà impartire istruzioni al personale addetto circa le modalità di esecuzione del servizio stabilite nel presente capitolato e sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati dal servizio.

La Cooperativa inoltre dovrà comunicare, al momento della stipula della convenzione il nominativo

del responsabile aziendale del servizio di Prevenzione e Protezione.

La Cooperativa deve provvedere alla formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative, in particolare dal D.lgs. 81/2008. La formazione deve essere svolta all'inizio del servizio e rinnovata annualmente. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante una relazione sui corsi effettuati.

L'inosservanza delle Leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

ART. 17. - PRESENZE

Ai sensi del D.LGS 81/2008 tutto il personale occupato dall'appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente generalità del lavoratore ed indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera.

La violazione delle disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.LGS 81/2008.

ART. 18. - DANNI A PERSONE O COSE

La Cooperativa è responsabile di ogni danno, che possa derivare all'Ente ed a terzi, nell'espletamento dell'attività oggetto del presente appalto.

Qualora la Cooperativa non dovesse provvedere al risarcimento od alla rimessa nel primitivo stato – nel termine fissato nella lettera di notifica - l'Amministrazione è autorizzata a provvedere direttamente in danno della Cooperativa, trattenendo l'importo sulla prima fattura in pagamento.

ART. 19 ASSICURAZIONI

La Cooperativa deve stipulare idonea polizza di assicurazione, con validità per tutta la durata dell'appalto, per la copertura di ogni rischio (Responsabilità civile) relativa, alla gestione del servizio con un limite massimale per sinistro non inferiore a:

- € 2.000.000,00 - per persona

- € 500.000,00 - per cose

Copia della polizza assicurativa dovrà essere fornita all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

ART. 20 PENALI

Al verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi contrattuali, questa Amministrazione, ad insindacabile giudizio, e secondo il principio di gradualità e proporzionalità, applicherà le seguenti penalità, previa contestazione scritta entro 48 ore dalla conoscenza dei fatti:

- mancata giornata di servizio di pulizia ordinaria: € 200,00 al giorno per ogni cantiere;
- incompleta pulizia ordinaria: € 150,00 per inadempimento;
- mancata o incompleta pulizia periodica: da € 150,00 a € 300,00 per ogni inadempimento;
- servizio non conforme alle direttive o programmi noti alla Cooperativa: da € 50,00 a € 150,00 euro per ogni inadempimento;
- comportamento irrispettoso o non consono da parte del personale dell'appaltatore: € 150,00 per evento;
- mancanza di fornitura del materiale previsto da capitolato (carta igienica, salviettine, ecc.): € 50,00 per evento;
- mancato servizio di facchinaggio: € 200,00 per inadempimento;
- lacunoso incompleto servizio di facchinaggio: € 100,00 per inadempimento;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza (in assenza di incidente o grave anomalia) € 500,00;
- utilizzo prodotti non conformi a quanto dichiarato: € 300,00 per episodio.

L'applicazione di tali penalità non esonera la Cooperativa da alcuna responsabilità civile e/o penale. Il C.I.S.S. può diffidare la Cooperativa al rispetto degli stessi obblighi contrattuali entro un termine prefissato, trascorso inutilmente il quale ha altresì la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo che reputa più opportuno ed a spese della Cooperativa, le prestazioni che ritiene necessarie per il regolare andamento ed esito del servizio.

Dopo l'applicazione di 5 penali come sopra descritte o per grave accertato inadempimento è facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto.

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità la Stazione

Appaltante può rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'appaltatore per servizi già eseguiti o sulla cauzione definitiva che deve essere immediatamente reintegrata.
Si procederà altresì a risoluzione nel caso in cui l'importo delle penali superi il 10 % dell'importo netto contrattuale.

ART. 21. - INIZIO DEL SERVIZIO

La Cooperativa dovrà, pena la decadenza dell'appalto, iniziare il servizio nella data prevista da apposita comunicazione scritta, dell'Amministrazione appaltante.

L'inizio del servizio dovrà essere effettuato con la dotazione di tutti i materiali, le persone, le macchine ed attrezzature necessarie per il compiuto espletamento del servizio e l'Amministrazione prenderà visione.

ART. 22 - CONVENZIONE – SPESE IMPOSTE E TASSE

La convenzione, a pena di nullità, verrà stipulata presso il C.I.S.S. in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, nei termini disciplinati dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

Spese, oneri, bolli, imposte e tasse inerenti alla stipulazione della convenzione, comprese quelle relative alla stesura degli atti ed alle formalità necessarie alla sua registrazione, esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché tutte le imposte e tasse presenti e future sono a carico della Cooperativa aggiudicataria.

Saranno a carico dell'Appaltatore le spese di stesura del contratto, diritti di rogito nella misura prevista dalla L.8.6.1962, n. 604 e successive integrazioni e modificazioni

ART. 23. - RECESSO

È facoltà del C.I.S.S. recedere dal contratto previa comunicazione alla Cooperativa almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.

In caso di recesso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, la Cooperativa ha diritto alle spese sostenute e al corrispettivo per il periodo compreso tra il giorno uno del mese in cui avrà effetto il recesso ed il giorno precedente a quello fissato per il recesso, senza alcun risarcimento a titolo di mancato guadagno.

Art. 24. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., nonché dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- a) dopo l'applicazione di 5 penalità nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;
- b) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente od una grave anomalia;
- c) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
- e) nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- f) in caso di impiego da parte della Cooperativa di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;
- g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- h) interruzione non motivata del servizio;
- i) per subappalto non autorizzato;
- j) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la

mafia.

Il contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R.16/04/2013 n. 62 e dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti Consorzio.

La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni della Cooperativa nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010.

La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Appaltatore con addebito ad essa del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto.

ART. 25. - VERIFICHE

Sono incaricati delle operazioni di verifica a campione le persone incaricate dal Direttore Generale che si avvarrà della collaborazione dei Responsabili dei diversi settori. Detto personale dovrà verificare la corretta effettuazione di tutte le operazioni di pulizia e di tutte le altre incombenze contrattualmente previste dal Capitolato.

Gli interventi risolutivi immediatamente eseguiti comportano l'annullamento della contestazione. Qualora da parte della Cooperativa non venga dato immediato seguito alla segnalazione telefonica, gli incaricati dall'Amministrazione provvederanno, all'emissione della prevista contestazione scritta.

Tale contestazione darà luogo all'applicazione delle penalità previste dal precedente articolo 20.

ART. 26. CORRISPETTIVO MENSILE – PAGAMENTI – REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA.

La liquidazione dei compensi dovuti alla Cooperativa per la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato di appalto, sarà effettuata come segue:

- La Cooperativa emetterà regolare fattura corredata dai rapportini attestanti gli interventi effettuati, indicando le prestazioni di base effettuate nel mese precedente (corrispettivo mensile); per le eventuali mancate o non complete effettuazioni di uno o più servizi contemplati dal presente Capitolato dovrà essere detratto il relativo onere.
- Prima dell'emissione della fattura elettronica la Cooperativa dovrà trasmettere all'ufficio competente rendicontazione delle prestazioni che si intendono fatturare, al fine di una verifica preventiva delle prestazioni effettuate a confronto degli ordini di lavoro emessi.
- L'Amministrazione appaltante liquiderà entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica l'importo richiesto, previa verifica del contenuto tecnico-economico e riscontro sulla documentazione allegata ed acquisizione del DURC attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, così come disposti dall'art. 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82.

Sui compensi comunque spettanti alla Cooperativa sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione a seguito di inadempienze o a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Qualora nel corso del contratto la Cooperativa risulti debitrice dell'INPS e/o dell'INAIL per contributi previdenziali e relativi accessori, il pagamento della fatture sarà subordinato in ogni caso alla regolarizzazione del debito stesso comprensivo degli accessori. In caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento sospende i pagamenti fino alla regolarizzazione e trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In caso di non regolarizzazione nel termine assegnato, il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi su loro indicazione. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio nei confronti dell'appaltatore.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una trattenuta delle 0,50 per

cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio di DURC regolare.

ART. 27. - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è tenuto a prestare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto da prestarsi nelle forme previste e in osservanza di tutte le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28. - SUBAPPALTO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato.

ART. 29. - TRACCIABILITA'

La Cooperativa si impegna ad osservare le disposizioni di cui alla Legge 136/2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti e ai finanziamenti pubblici.

ART. 30. NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, sono applicabili le disposizioni contenute nelle Leggi e nei Regolamenti in vigore, in quanto applicabili.

ART. 31. CONTROVERSIE

Il foro competente per le controversie inerenti la presente convenzione è quello di Ivrea. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.